



ACCORDO INTERCONFEDERALE CNAI – FISMIC-Confasal IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (23 aprile 2012)

PREMESSA

- Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti Sociali CNAI e FISMIC-Confasal in ottemperanza alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n° 167/2011 che ha riformato integralmente la normativa in materia di Apprendistato nonché dei collegati atti legislativi ed amministrativi.
- Tenuto conto che il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall'art. 7, comma 7 del D.Lgs n° 167/2011, e che l'istituto dell'apprendistato rappresenta uno strumento che agevola i giovani nel passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, attraverso l'alternanza tra scuola e lavoro;
- con il presente accordo interconfederale, che ha efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole rispetto a quanto sarà disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria, le parti, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi normativi essenziali per consentire una prima applicazione dei contratti di apprendistato ai sensi del D.Lgs 14 settembre 2011 n. 167, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante, in attesa della regolamentazione da parte della contrattazione collettiva di categoria.

si conviene quanto segue

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria, le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro di apprendistato instaurati a partire dal 26 aprile 2012. Sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima di tale data;
3. il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere alle proprie dipendenze, sarà pari al 100% dei lavoratori qualificati. I datori di lavoro che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di tre, possono assumere fino a 3 apprendisti;
4. in aggiunta a sopra indicati limiti, il datore di lavoro per procedere a nuove assunzioni con contratto di apprendistato, deve aver mantenuto in servizio almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti, escludendo dal computo i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti di apprendistato risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
5. l'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, rispetto ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono, qualificazioni corrispondenti alle quali è finalizzato il contratto;
6. all'interno del contratto di apprendistato deve essere riportato l'eventuale periodo di prova entro il quale le parti hanno il diritto di recedere dal rapporto senza preavviso. Il relativo periodo di prova non potrà essere superiore a quello previsto dal CCNL per il lavoratore qualificato, inquadrato nello stesso livello di assunzione dell'apprendista;

7. il datore di lavoro potrà stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a tempo parziale, a condizione che l'orario di lavoro non sia inferiore al 60% rispetto al normale orario di lavoro previsto dal CCNL, fermo restando le ore di formazione e la durata massima di cui al presente accordo;
8. le imprese che svolgono la propria attività anche in cicli stagionali, nel rispetto del limite massimo di durata previsto dal presente accordo, possono distribuire lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, mediante il ricorso a più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali deve obbligatoriamente avere inizio entro i 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione;
9. nel piano formativo individuale dovrà essere indicato il nominativo del tutor/referente aziendale. Esso inoltre, dovrà indicare i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale ed eventuale extra aziendale, nonché le competenze possedute e quelle da acquisire in funzione del livello di inquadramento iniziale e finale;
10. il piano formativo deve essere allegato al contratto di apprendistato. Deve essere predisposto e sottoscritto dall'apprendista entro 30 giorni dall'assunzione e potrà essere soggetto a modifiche nel corso del rapporto di lavoro, a condizione che le modifiche vengano concordate tra apprendista e il tutor/referente;
11. durante il periodo formativo il recesso dal rapporto di lavoro è consentito solo in presenza di una giusta causa o giustificato motivo. Mentre invece al termine del periodo formativo entrambe le parti possono recedere dal rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 2218 cod. civ. e di quelli previsti nel CCCCNL. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. m del D.Lgs n. 167/2011, la parte che esercita il diritto di recesso, deve darne comunicazione scritta alla controparte entro 30 giorni antecedenti alla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 2121 cod. civ in materia di indennità sostitutiva di preavviso;
12. le durate del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sono quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti. Laddove i contratti prevedano un termine superiore ai tre anni, la durata dell'apprendistato è fissata in tre anni, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi;
13. al verificarsi di assenze involontarie dell'apprendista superiori ai 30 giorni, determinate da: malattia, infortuni, maternità e paternità o altra causa di sospensione involontaria e solamente nei casi in cui l'assenza, sia tale da non permettere di impartire la necessaria componente formativa individuale risultante dal piano formativo nei modi e nei tempi stabiliti, il datore di lavoro potrà prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. Il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto all'apprendista il prolungamento, indicando le ragioni della decisione e indicando inoltre il nuovo termine del periodo formativo;
14. i CCCCNL, nel disciplinare compiutamente l'istituto dell'apprendistato, potranno individuare i profili professionali equiparabili a quelli dell'artigianato, per i quali la durata massima dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è fissata nei limiti di cinque anni;
15. il periodo di apprendistato compiuto presso altri datori di lavoro, nonché le ore di formazione svolte, saranno computate presso il nuovo datore di lavoro anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, a condizione che l'attività lavorativa svolta tra i due datori sia per la medesima mansione e che tra un periodo e l'altro non siano trascorsi un'interruzione superiore ad un anno;
16. il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, in maniera esaustiva e coerente rispetto alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, tenendo conto dei profili formativi stabiliti dal contratto collettivo applicato. Le parti concordano, che il datore di lavoro dovrà erogare durante tutto il periodo di apprendistato, per la formazione tecnico-professionale almeno 80 (ottanta) ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011);
17. la formazione suddetta formazione, potrà essere erogata anche attraverso modalità quali: on the job, aula, seminari, e-learning, esercitazioni di gruppo, visite aziendali;
18. inoltre laddove esistente, la formazione professionalizzante sarà, integrata dall'offerta formativa pubblica, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167;

19. la registrazione della formazione svolta, e della eventuale qualifica ai fini contrattuali acquisita, sarà registrata nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276;

20. In attesa della operatività del libretto formativo, l'attestazione dell'attività formativa potrà avvenire tenendo conto dello schema allegato al presente accordo;

Le parti concordano di rimandare a successivi incontri per stabilire la regolamentazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 5 del D.Lgs. 167/2011 nonché la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 167/2011.

Nota a verbale

Le Parti firmatarie del presente accordo intendono rendere operativa la nuova disciplina in vigore dal 26 aprile 2012, in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva richiamata dal D.Lgs n. 167/2011.

Pertanto, si farà riferimento al presente Accordo, esclusivamente sino ad accordi specifici di settore per ogni singolo CCNL.

Nota congiunta

Le imprese che intendono avviare percorsi formativi non previsti ma comunque riconducibili alla declaratoria del figure professionali, individuate dal CCNL applicato, possono richiedere autorizzazione all'Ente Bilaterale Regionale ERBOA, ed in assenza all'Ente Bilaterale Nazionale ENBOA, il quale provvederà ad individuare un percorso formativo idoneo, per la figura interessata.

Le Parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche che il Disegno di Legge della riforma del mercato del lavoro in discussione in Parlamento dovesse determinare alla disciplina dell'apprendistato.

Chieti, 23 aprile 2012

CNAI

Il Presidente
Orazio Renzo Di Renzo

FISMIC-Confasal

Il Segretario Generale
Roberto di Maulo

SCHEMA TIPO DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI

(da definire entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro)

Piano formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista,

del/la sig./ra _____

A. Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro _____

Codice fiscale / partita iva _____

Indirizzo della sede legale _____

Indirizzo dell'unità operativa interessata _____

Recapito telefonico/fax/e-mail _____

Attività _____

Contratto applicato _____

B. Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Data e luogo di nascita _____

Residenza _____

Recapito telefonico/fax/e-mail _____

Cittadinanza _____

C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

• Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi _____

• Eventuali esperienze lavorative _____

• Eventuali periodi di apprendistato svolti: dal _____ al _____

dal _____ al _____

• Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

• Eventuali possesso di una qualifica professionale (specificare quale) _____

D. Aspetti normativi

Qualifica da conseguire (prevista dal CCNL applicato) _____

Livello finale di inquadramento (secondo la classificazione del CCNL) _____

Gruppo di appartenenza per il calcolo della progressione retributiva _____

Durata del periodo di formazione/apprendistato (non superiore a 3 anni ovvero 5) _____

Orario di lavoro _____

E. Tutor

- Tutor aziendale ⁽¹⁾ Sig./Sig.ra _____
- Codice fiscale _____
- Livello di inquadramento (se dipendente) _____
- Anni di esperienza _____

⁽¹⁾ *Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, o di un dipendente*

F. Tutor

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

La formazione indicata nel presente piano formativo è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue, ivi comprese le ore di formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Le competenze tecnico professionali e specialistiche da conseguire sono le seguenti:

Le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono le seguenti:

_____ (secondo quanto previsto dal CCNL applicato)

Il piano formativo è stato definito in base a quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011, dalle norme regionali, e dal contratto collettivo applicato dall'azienda.

Fermo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra citate e all'evoluzione , tecnologica, organizzativa e produttiva dell'impresa.

L'impresa

L'apprendista

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

APPRENDISTA	
NOME E COGNOME _____	
CODICE FISCALE _____	
LUOGO E DATA DI NASCITA _____	
RESIDENTE IN _____	
VIA _____	
TITOLO DI STUDIO _____	
ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	
DAL _____ AL _____	
PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI _____	
IMPRESA	
RAGIONE SOCIALE _____	
INDIRIZZO _____	
TELEFONO _____ FAX _____	
E-MAIL _____	
NOMINATIVO DEL TUTOR/REFERENTE AZIENDALE _____	

FORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Competenze generali Specifiche – Insegnamento (con riferimento al piano formativo individuale)	DURATA IN ORE - PERIODO	MODALITA' ADOTTATA	FIRMA TUTOR E APPRENDISTA
	_____ ORE PERIODO _____ _____	<input type="checkbox"/> On the job <input type="checkbox"/> Affiancamento <input type="checkbox"/> Altro	FIRMA TUTOR-REFERENTE _____ FIRMA APPRENDISTA _____
	_____ ORE PERIODO _____ _____	<input type="checkbox"/> On the job <input type="checkbox"/> Affiancamento <input type="checkbox"/> Altro	FIRMA TUTOR-REFERENTE _____ FIRMA APPRENDISTA _____
	_____ ORE PERIODO _____ _____	<input type="checkbox"/> On the job <input type="checkbox"/> Affiancamento <input type="checkbox"/> Altro	FIRMA TUTOR-REFERENTE _____ FIRMA APPRENDISTA _____
	Totale ore _____		FIRMA TUTOR-REFERENTE _____ FIRMA APPRENDISTA _____

FIRMA TUTOR - REFERENTE AZIENDALE _____

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA _____

FIRMA APPRENDISTA _____ DATA _____